

N. 8/2012

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: m.brodolini@fastnet.it

FAQ su RGP (Nuovo Regolamento Generale di Previdenza) ormai ufficialmente approvato

Come promesso allego nuove FAQ sull'argomento.
Le precedenti domande (da 1 a 4) solo allegare in fondo.

Approfitto per rammentare che anche quest'anno sarà possibile posticipare il conguaglio di fine anno di 4 mesi al tasso fisso del 2%, stesse modalità dell'anno scorso.

1) Domanda x aggiornamento risposta
La riforma è stata approvata?

1) Risposta
Il nuovo Regolamento Generale di Previdenza (RGP) è stato approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 19.11.2012 ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2013; in Gazzetta Ufficiale N. 285 del 6 Dicembre 2012 è stata data notizia per estratto dell'approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 18, 19 e 20 luglio 2012. (12A12672) - Pag. 44 della G.U..

2) Domanda x aggiornamento risposta
Dove posso trovare il testo definitivo del nuovo Regolamento Generale di Previdenza?

2) Risposta
Copia delle nuove norme (RGP) ed anche del nuovo Statuto (che è in continua revisione) sono nella "home page" di Inarcassa (in alto a destra al momento).

5) Domanda
Qualcosa cambia nei futuri adempimenti?

5) Risposta
Dal 1° gennaio prossimo anche **le fatture** tra colleghi ingegneri, architetti o società di qualsiasi tipo siano, andranno, **in ogni caso, gravate del 4% del contributo integrativo**, non avrà più importanza se il collega o la società è un utente finale o se si è in un rapporto di lavoro. In pratica il funzionamento diventa simile all'IVA.

Tale passaggio è necessario in quanto una parte del 4% "integrativo"

a determinate condizioni sarà “retrocesso” per concorrere alla pensione come se fosse “in parte un contributo soggettivo”.

Un esempio:

Il professionista A (ing. Arch. o Soc. di ing.) per un lavoro fattura al cliente la somma di € 10.000 + 4% (400 €) + IVA e si avvale della collaborazione di B (ing. Arch. o Soc. di ing.) per € 4.000+4% (160 €)+IVA (in vigore dal 1° gennaio 2013, mentre sino al 31 dicembre 2012 € 4.000+IVA senza 4% in quanto rapporto di collaborazione).

In tal modo A vedrà retrocessa sulla sua pensione una quota dei 400-160 € = 240 € e B vedrà retrocessa sulla sua pensione una quota dei 160 €

Se si fosse mantenuto il sistema precedente A avrebbe avuto tutta la retrocessione e B niente retrocessione, cosa evidentemente ingiusta.

6) Domanda

La domanda è a seguire: cos'è la retrocessione?

6) Risposta

Per fare in modo che le future pensioni non siano troppo penalizzate e contemporaneamente per non inasprire ulteriormente le aliquote (già modificate con la riforma del 2008) a partire dal 1.1.2013

- andrà a fondo pensione tutto il 14,5% di contributo integrativo (con la riforma del 2008 era previsto che solo il 14% andasse a fondo pensione)

- andrà a fondo pensione anche una parte (variabile tra 1/2-1/4) del contributo integrativo, cioè una parte del 4% (2-1%) come da tabella a seguire

- 50% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva fino a dieci anni, o che optino per il pensionamento all'età di settanta anni;

- 43,75% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a dieci anni e fino a venti anni;

- 37,5% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a venti anni e fino a trenta anni;

- 25% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a trenta anni, nonché ai titolari di pensione di altro ente.

Rifacendoci all'esempio precedente

se A all'atto del pensionamento (quindi già al 31.12.2012) ha oltre 30 anni da far valere col metodo retributivo (retributivamente è anziano, cioè e già favorito nella pensione), nella fattura ipotizzata (dal 2013 in poi) dei 240 € del 4% versati ad Inarcassa, 60 € pari al 25% andranno nel suo fondo pensione (oltre al 14,5% di soggettivo al netto delle spese);

se B all'atto del pensionamento (quindi già al 31.12.2012) ha meno di 10 anni da far valere col metodo retributivo (retributivamente un giovane, quindi pensionisticamente svantaggiato), dei 160 € del 4% versati ad Inarcassa, 80 € pari al 50%, andranno nel suo fondo pensione (oltre al 14,5% di soggettivo al netto delle spese).

7) Domanda

Avendo alla data del 5 marzo 2010 almeno cinquantacinque anni di età ed una contribuzione ad INARCASSA uguale o superiore a trent'anni, come da vecchie norme, potevo andare in pensione di anzianità al compimento

del 58° anno di età e con almeno trentacinque anni di iscrizione e contribuzione senza penalizzazioni economiche.

Cambia qualcosa?

7) Risposta

Il periodo transitorio è stato mantenuto, quindi permane il diritto (senza le decurtazioni della tabella L sempre che ci siano le condizioni indicate nella domanda) con alcune piccole ma non secondarie modifiche.

Ovvio il calcolo col pro quota (retributivo, sempre se ne aveva diritto, vedi art. 17, sino a tutto il 2012, con media redditi i migliori 22 anni sugli ultimi 27 -tabella F-, contributivo dal 2013 in poi, vedasi anche domanda precedente).

Novità:

a) domanda entro un anno dalla maturazione del diritto

b) cancellazione dall'albo entro sei mesi dalla domanda

il mancato rispetto di anche una sola delle due condizioni comporta la decadenza.

8) Domanda

Passando dal retributivo al contributivo la pensione diminuisce?

8) Risposta

Di norma la risposta è affermativa. Mentre il sistema retributivo in genere è premiante (ed anche molto in taluni casi particolari) il sistema contributivo funziona sul concetto di tanto versi tanto prenderai (vivendo nella media).

Vi sono però dei nuovi meccanismi introdotti che possono contribuire a ridurre il differenziale tra i due sistemi:

- il contributo facoltativo (art. 4.2 del regolamento)

specie in anni di reddito alto può tornare utile versare una quota aggiuntiva (aliquota modulare) da un minimo dell'1% del reddito (almeno 180 €) ad un massimo dell'8,5% del reddito sino al massimale contributivo di 120.000 € (tabella B)

- possibilità di versare in misura intera i contributi che possono essere versati in misura ridotta (art. 4.4 del regolamento) e ciò anche in tempi successivi alla naturale scadenza

specie in anni di reddito alto può tornare utile versare interamente i contributi, dovuti in misura ridotta; naturalmente il montante aumenterà e con esso la pensione; tale maggior versamento non avrà risvolti negativi sull'eventuale contributo figurativo

9) Domanda

In cosa consiste il contributo figurativo?

9) Risposta

E' una specie di bonus fedeltà: maturando 25 anni di contribuzione intera (anche non continuativi) Inarcassa aggiungerà al montante sino ad allora maturato un importo aggiuntivo corrispondente alla differenza tra i contributi ridotti ed i contributi interi di cui si è goduto o si sarebbe potuto godere per le agevolazioni ad inizio carriera sino ai 35 anni di età.

In pratica chi ha versato quote ridotte (art. 4.4 del regolamento, agevolazioni sino ai 35 anni di età) si vedrà riconosciuti importi come se avesse versate le quote intere (allo scadere dei 25 anni); chi ha già versato volontariamente le quote intere si vedrà accreditare una seconda volta il maggior versamento, appunto una quota figurativa che in effetti non è stata versata. Quanto sopra aumenterà il montante e quindi la pensione.

10) Domanda

Quali somme contribuiscono al montante contributivo, cioè alla quota contributiva della pensione?

10) Risposta

E' bene rinviare all'art. 19.7 per una risposta corretta.

Semplificando tutte le somme, anche figurative, obbligatorie o volontarie che sono finite a qualsiasi titolo nelle casse di Inarcassa a proprio nome.

11) Domanda

E' vero che col contributivo non esiste più la pensione minima?

11) Risposta

In effetti dall'anno 2009 in presenza di redditi o volumi di affari sottosoglia (circa 6.000 e 10.000 € l'anno rispettivamente) il minimo di pensione non era più garantito (vedasi statuto in vigore sino ad oggi art. 25.1 lett. B, in pratica vi era già un contributivo per redditi sottosoglia o addirittura zero).

Per redditi reali per un professionista (almeno 6.000 € di reddito netto o di 10.000 di volume d'affari, altrimenti è evidente che la “vera” professione è un'altra) la pensione era garantita (8 volte il minima soggettivo annuale).

Col nuovo RGP Inarcassa ha comunque voluto garantire, nonostante nei sistemi contributivi il minimo in genere non sia contemplato, una pensione minima (tabella O, 10.423 € anno 2012 rivalutabili ISTAT) pur con delle limitazioni (ad esempio, oltre quanto appena detto, l'adeguamento alla minima non può superare la media redditi, rivalutati, degli ultimi 20 anni, oppure non si ha adeguamento se la situazione del nucleo familiare (ISEE) superi 30.000 € etc.; per dettagli vedere l'art. 28.5).

12) Domanda

E' vero che anche i pensionati che proseguono nella professione pagheranno i minimi (soggettivo ed integrativo)?

12) Risposta

I pensionati che proseguono nell'attività oltre al contributo di maternità che già pagano, pagheranno anche il 50% dei minimi, sia soggettivo che integrativo.

13) Domanda

E' vero che i pensionati pagheranno anche un contributo di solidarietà?

13) Risposta

Solo per due anni (poi si vedrà, è possibile che il periodo venga esteso per necessità contabili) i pensionati pagheranno un contributo di solidarietà pari all'1% della quota retributiva della loro pensione lorda (quella parte della loro pensione che li agevola economicamente).

Se poi il pensionato prosegue anche nella libera professione tale contributo è raddoppiato (2% della quota retributiva della pensione lorda).

1) Domanda

La riforma è stata approvata?

1) Risposta

Il nuovo Regolamento Generale di Previdenza (RGP) è stato approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 19.11.2012 ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2013.

In effetti l'approvazione ufficiale è stata data chiedendo tuttavia delle piccole rettifiche sul testo (ad esempio "sostituzione della locuzione "dal 1° gennaio successivo a quello di approvazione del RGP 2012" con "dal 1° gennaio 2013"), modifiche recepite ed approvate dal CND del 29/30 novembre scorso.

Inoltre "... presente approvazione, che verrà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è data notizia sul sito istituzionale di questo Ministero ..."

In definitiva per l'ufficializzazione a tutti gli effetti manca solo la pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

2) Domanda

Dove posso trovare il testo definitivo del nuovo Regolamento Generale di Previdenza?

2) Risposta

Non essendoci l'ufficialità al 100% (vedi risposta precedente) lascerò copia delle nuove norme appena rettificata ed approvata presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Macerata in modo che il gli interessati possano consultare tale testo, senza tuttavia divulgarlo ufficialmente.

Comunque il testo è ormai quello definitivo a parte le eventuali virgole o gli eventuali puntini sulle i dell'ultim'ora.

3) Domanda

Ho più di 30 anni di iscrizione e contribuzione e compirò 63 anni nel 2013, potrò andare in pensione anticipata con le penalizzazioni previste senza per questo dovermi cancellare dall'Albo?

3) Risposta

Si, vi sarà la possibilità di andare in pensione anticipata a 63 anni sempre che ci sia l'anzianità contributiva minima di 30 anni, con una penalizzazione di quasi il 6.50% (6,489%) e se gli anni fossero 64 la penalizzazione sarebbe del 3,377%. Tali coefficienti valgono solo per l'anno 2013 in quanto sono soggetti a rideterminazione annualmente per vari motivi.

4) Domanda
L'età pensionabile è stata innalzata a 66 anni e l'anzianità a 35 anni??

4) Risposta
Si, vi sarà comunque un periodo transitorio come da tabella a seguire

Anno	età minima anni	anzianità minima
2012 (invariato)	65	30
2013 (invariato)	65	30
2014	65+ 3 mesi	30+6 mesi
2015	65+ 6 mesi	31
2016	65+ 9 mesi	31+6 mesi
2017	66	32
2018	66*	32+6 mesi
2019	66*	33
2020	66*	33+6 mesi
2021	66*	34
2022	66*	34+6 mesi
2023 (a regime)	66*	35

*età da verificare in funzione dell'aspettativa di vita

Alla prossima, per il momento auguro Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA

N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.

Stante la novità e la delicatezza della materia è bene fare sempre riferimento al sito ufficiale di Inarcassa, infatti le semplificazioni talora sono approssimative e potrebbero essere male interpretate.